



Sent.17/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Gennaro Di Cecilia	Consigliere
Luigi Di Marco	Consigliere <i>relatore</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4022 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale per il Molise, nei confronti del sig. Enrico GENTILE, C.F.: GNTNRC49L04A930R, nato a Bojano (CB) il 04.07.1949, ivi residente in via dei Sanniti n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Neri (PEC: avvclaudioneri@punto-pec.it), con domicilio eletto presso il suo studio sito in Campobasso alla Via Mazzini 107;

Visti l'atto di citazione, di costituzione del convenuto e la documentazione prodotta agli atti del giudizio;

Uditi all'udienza del 19 dicembre 2024, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino, il p.m. S.P.G. dott. Roberto Formisani e, per il convenuto, l'avvocato Claudio Neri;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 21 maggio 2024, ritualmente notificato, la Procura regionale ha citato il sig. Enrico GENTILE per sentirlo condannare al pagamento in favore della Regione Molise della somma complessiva di euro 59.816,44 oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

La requirente ha richiesto, in particolare, la condanna a titolo di danno patrimoniale derivante da indebita gestione e rendicontazione di somme erogate dal Consiglio regionale ai relativi gruppi consiliari durante il periodo 2007-2011 per un importo di euro 49.816,44 ed a titolo di danno all'immagine arrecato alla Regione Molise per euro 10.000,00 in conseguenza della condanna penale pronunciata dalla Corte d'Appello di Salerno con la sentenza n. 1307 del 19.10.2023 (prot. n. 2563 in pari data) divenuta irrevocabile a far data dal 07.12.2023.

L'azione di responsabilità era stata esercitata sulla base della nota prot. n. 4429/entrata del 14.11.2014, con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso aveva trasmesso alla locale procura erariale copia della richiesta di rinvio a giudizio avanzata nei confronti dell'odierno convenuto, indagato per il reato di peculato continuato nel procedimento penale n. 3051/2013, quale consigliere regionale del Molise appartenente al gruppo politico "Alleanza Nazionale", per essersi appropriato di contributi ex art. 3 della L.R. n. 20 del 1991 (erogati dalla Regione Molise al medesimo Gruppo consiliare) per un importo totale di euro 90.719,07 (di cui euro 19.304,67 per il 2007; euro 30.390,05 per il 2008; euro 3.763,05 per il 2009;

9.102,76 per il 2010; 28.158,48 per il 2011).

Veniva successivamente acquisita, con nota prot. n. 1801/entrata del 20.6.2018 copia della sentenza n. 9 del 10.1.2018 del Tribunale di Campobasso, con la quale il GENTILE veniva condannato alla pena di anni due, mesi nove, di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, in uno con il risarcimento del danno patito dalla Regione Molise quale parte civile costituita e il pagamento delle spese processuali (anche in favore di detta parte civile).

Successivamente, la Corte d'Appello di Campobasso, con nota prot. 2106/ingresso del 31.10.2022, rappresentava che la sentenza n. 492/2020 emessa da detto Ufficio giudiziario a definizione del gravame era stata annullata dal "provvedimento della Corte di cassazione del 16 febbraio 2022" con rinvio alla Corte di Appello di Salerno.

La sentenza definitiva emessa dal giudice del rinvio ha infine previsto che, a fronte di una contestazione complessiva pari ad euro 90.719,01 (totale delle somme asseritamente distratte dal Gentile), la condanna in via definitiva attiene a spese per euro 25.816,44, mentre l'assoluzione, parimenti definitiva, dell'odierno convenuto concerne l'utilizzo di fondi che ammontano a euro 40.902,57. La dichiarazione di prescrizione ha ad oggetto l'impiego di somme per euro 24.000,00.

Il p.m. contabile, pertanto, premesso l'intervenuto giudicato sull'accertamento della penale responsabilità del convenuto in ordine alla illiceità delle spese sostenute in qualità di consigliere regionale del

Molise appartenente al gruppo politico di riferimento, ha contestato il danno patrimoniale ed il danno all'immagine arrecato alla Regione Molise anche alla luce dell'effetto sospensivo della prescrizione dovuto alla costituzione di parte di civile nel processo penale da parte della Regione Molise.

Le spese illecite sono state analiticamente indicate nell'invito a dedurre recante l'elenco delle spese oggetto del procedimento penale, tratto dalla richiamata sentenza della Corte d'Appello di Salerno, a fronte del quale il destinatario ha articolato le deduzioni difensive sinteticamente riconducibili agli aspetti che seguono.

In via preliminare ha fatto rilevare l'intervenuta prescrizione del credito risarcitorio erariale (sia patrimoniale che non patrimoniale per lesione dell'immagine della P.A.). Escludendo la sussistenza di un'ipotesi di occultamento doloso, essa sarebbe già decorsa al momento dell'esercizio dell'azione penale e del primo atto interruttivo. Detta prescrizione sarebbe intervenuta quanto meno relativamente alle somme spese negli anni 2007 e 2008.

Inoltre, il danno all'immagine sarebbe insussistente o, quanto meno, non provato in alcun modo.

Ad avviso del convenuto, andrebbe poi tenuta nella giusta considerazione la sottoposizione, con cadenza annuale e nel rispetto delle prescrizioni di legge, dei rendiconti del gruppo agli organi preposti al controllo senza che siano mai state elevate contestazioni. Il che escluderebbe l'elemento psicologico richiesto per gli addebiti di responsabilità amministrativo-contabile.

La normativa sopravvenuta, inoltre, mai potrebbe trovare applicazione alle condotte contestate per le quali, peraltro, andrebbe riconosciuta l'applicazione dell'autonomia e dell'insindacabilità dell'attività politica, quanto all'individuazione delle modalità della sua espletazione.

Infine, ha fatto rilevare che in ogni caso si tratterebbe di debito di valuta del credito risarcitorio, cui non sarebbe applicabile la rivalutazione monetaria.

Le suddette argomentazioni non hanno persuaso l'organo requirente che ha quindi emesso il sopra richiamato atto di citazione.

La requirente ha ampiamente esposto i principi che regolano l'attività di rendicontazione dei gruppi consiliari regionali molisani, evidenziando l'attività dolosa del convenuto e fornendo altresì una analitica esposizione delle norme e degli orientamenti giurisprudenziali esistenti in materia di danno all'immagine, a suo avviso sussistente anche in assenza di specifica copertura mediatica alla luce del carattere pubblico di un lungo processo penale, condotto a carico di una personalità nota per via del suo impegno politico, come tale oggetto dell'attenzione pubblica.

In ordine alla quantificazione del danno all'immagine, non ritendo applicabile l'art. 1, comma 1-*sexies*, della legge n. 20 del 1994, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge n. 190 del 2012, secondo il quale «*Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato*

si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente» ne ha richiesto la determinazione in via equitativa ritenendo a tal fine congruo l'importo di euro 10.000,00.

Con memoria del 28 novembre 2024 si è costituito il convenuto formulando eccezione di prescrizione dell'azione erariale, in quanto al momento della notifica dell'invito a dedurre era decorso il periodo quinquennale previsto dalla legge per l'esercizio dell'azione erariale almeno in relazione alle annualità 2007 e 2008.

Nel merito, poi, ha contestato sia il *quantum* del danno erariale, sia di quello all'immagine. Invero, il danno erariale sarebbe stato quantificato senza tener conto della circostanza che alcune delle voci di spesa contestate, peraltro asseritamente documentate, sarebbero in realtà riconducibili al regolare funzionamento del Gruppo consiliare.

Ha fatto inoltre rilevare come la normativa successiva di modifica ed integrazione di quella precedente non potrebbe non incidere sull'elemento soggettivo o psicologico che ha ispirato l'autore dei fatti precedenti alle modifiche comportando l'insussistenza non solo del dolo, ma anche della colpa grave.

In relazione alla sussistenza ed alla quantificazione del danno all'immagine fa rilevare in prima istanza la sua insussistenza in quanto non provato in alcun modo. La sua quantificazione inoltre sarebbe stata operata senza alcun criterio logico e comunque con criterio diverso e di gran lunga superiore rispetto a quello utilizzato, solo pochi mesi prima, in sede di invito a dedurre.

In conclusione, ha chiesto di rigettare la domanda proposta perché inammissibile e, comunque, infondata sia in fatto che in diritto, dando ogni altra pronuncia di legge anche in ordine alle spese ed onorari del giudizio.

All'udienza del 19 dicembre 2024 sono comparsi il rappresentante del pubblico ministero, e l'avv. Claudi Neri. Il requirente ed il difensore hanno insistito nelle censure, eccezioni e difese già rispettivamente dispiagate in atti, ai quali hanno fatto ampio riferimento, richiamandone le conclusioni e chiedendone l'accoglimento.

Considerato in

DIRITTO

Assume carattere preliminare l'esame dell'eccezione di prescrizione proposta dal convenuto.

Al riguardo occorre considerare che, come risulta dall'esame degli atti del procedimento penale, ed in particolare della sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 492/2020, i rendiconti presentati dai gruppi consiliari, incluso quello cui apparteneva l'odierno convenuto, per gli anni 2007 2011 sono stati presentati all'amministrazione regionale di appartenenza, pur nei termini previsti dalla L. n. 20/1991, privi dei documenti giustificativi delle spese sostenute dai vari gruppi.

Non può, quindi, trovare accoglimento l'eccezione del convenuto secondo cui l'amministrazione danneggiata avrebbe avuto contezza delle condotte illecite al momento della presentazione del

rendiconto, ovvero, con riferimento alle annualità 2007 e 2008, rispettivamente al 31 gennaio del 2008 ed al 31 gennaio 2009, con la conseguenza che, al momento dell'esercizio dell'azione penale, avvenuta con la richiesta di rinvio a giudizio del 14.11.2014, la prescrizione dell'azione risarcitoria del danno erariale sarebbe già maturata in relazione alle ridette annualità 2007 e 2008.

Il *dies a quo* della prescrizione va piuttosto individuato nella richiesta di rinvio a giudizio del 14.11.2014 avanzata nei confronti dell'odierno convenuto, indagato per il reato di peculato continuato nel procedimento penale n. 3051/2013 R.G.N.R., quale consigliere regionale del Molise appartenente al gruppo politico "Alleanza Nazionale" cui ha fatto seguito la costituzione di parte civile dell'amministrazione regionale del Molise nel processo penale.

A quel momento, infatti (a seguito di precipua richiesta di consegna da parte del Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Campobasso della documentazione giustificativa delle spese sostenute), risale la conoscibilità oggettiva della possibile mancata correlazione delle spese rendicontate con il funzionamento del gruppo consiliare così come prescritto dall'art. 3 della L.R. Molise n. 20/1991 e la conseguente possibilità di esercitare l'azione.

È altresì pacifico che il rinvio a giudizio e la costituzione di parte civile dell'amministrazione regionale hanno prodotto l'effetto interruttivo permanente della prescrizione fino alla irrevocabilità della sentenza penale (v., da ultimo, su tale l'effetto interruttivo, C.d.c., Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, sent. n. 252/2023),

che esclude il verificarsi del periodo prescrizione quinquennale al momento della notifica dell'invito a dedurre.

L'eccezione di prescrizione va pertanto respinta in quanto infondata.

Nel merito la domanda attorea è da accogliere in relazione al danno patrimoniale.

A seguito dell'intervenuta definitiva condanna penale per il reato di peculato del sig. Enrico GENTILE, consigliere regionale del Molise appartenente al gruppo politico "Alleanza nazionale" in seno allo stesso Consiglio, deve ritenersi accertata ex art. 651 c.p.p. la sua condotta appropriativa dell'importo di euro 49.816,44, pari al totale delle spese risultate non giustificate.

L'appropriazione di tale importo rappresenta un evidente danno patrimoniale per la Regione Molise di cui il convenuto, in rapporto di servizio con l'amministrazione danneggiata, deve rispondere per il suo illecito comportamento doloso.

Non meritevoli di positiva considerazione sono le argomentazioni difensive relative alla asserita legittimità delle spese sostenute dal convenuto ed alla insussistenza del danno così come determinato nell'atto di citazione per via della riconducibilità delle spese stesse al regolare funzionamento del gruppo consiliare.

Oltre che infondata, la richiesta pare al Collegio generica ed indeterminata.

A fronte delle sentenze penali che, nell'individuare il profitto dell'accertato reato di peculato, lo riferiscono al totale della somma

delle appropriazioni, non sono infatti in alcun modo dettagliate, da parte del convenuto, le spese asseritamente ritenute regolari.

D'altra parte, la disciplina in materia di contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali si è conformata al principio secondo il quale sussiste danno erariale ogni qual volta il soggetto percettore degli stessi ne disponga in modo diverso da quello programmato dalla legge, tanto da determinare uno sviamento delle risorse dallo scopo istituzionale.

Dagli obblighi che discendono dalla gestione di denaro pubblico, di cui si ha il dovere specifico di rendicontazione, deriva inoltre, sul piano processuale, la inversione dell'onere della prova, nel senso che al pubblico ministero contabile compete la mera dimostrazione che il convenuto abbia beneficiato di un contributo avente specifica finalizzazione, mentre al percettore incombe l'obbligo, non assolto nella fattispecie, di documentare che l'utilizzo delle risorse pubbliche sia avvenuto nel rispetto della legge ed in coerenza con le finalità proprie del contributo erogato.

Né l'approvazione del rendiconto da parte degli organi regionali può in alcun modo impedire l'accertamento della responsabilità del consigliere interessato.

La domanda va conseguentemente accolta in relazione ai due contributi (da euro 400,00 e 1.000,00) afferenti alla annualità 2009; al contributo (da euro 300,00) ed alla spesa per il pagamento della contravvenzione per violazione del codice della strada (da euro 74,00) entrambi riferibili all'anno 2010; ed alle spese totalmente prive di

giustificazione (pari ad euro 24.072,44) sostenute nel 2011 per un totale di euro 25.816,44.

Essa va parimenti accolta in relazione alle spese sostenute nel 2007 e 2008 (per un totale di n. 18 contributi corrispondenti ad euro 24.000,00) nonostante il proscioglimento in sede penale per estinzione dei reati a seguito dell'intervenuta prescrizione.

Al riguardo va rammentato che secondo un orami consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ritiene doversi discostare, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nel giudizio penale non impedisce al giudice contabile di utilizzare gli elementi fattuali accertati nel giudizio penale e di procedere ad una autonoma qualificazione giuridica dei medesimi fatti ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa. È stato, altresì, precisato che "la sentenza penale di assoluzione può fare stato nel giudizio contabile solo quanto alla materialità dei fatti accertati ovvero esclusi, mentre di per sé l'eventuale liceità penale non esclude anche l'illiceità contabile" (Sez. giurisdizionale Lazio n. 443/2021).

Le risultanze documentali e gli elementi di prova assunti al fascicolo processuale e provenienti dagli atti di altri procedimenti, dunque, possono essere utilizzati come prove atipiche, in altro giudizio, ai fini del libero convincimento del giudice.

Nel caso di specie, anche in relazione alle spese per le quali è stata dichiarata la prescrizione, la sentenza definitiva del giudice penale del rinvio lascia chiaramente emergere il disvalore delle fattispecie delittuose ascritte all'odierno convenuto. Il mosaico

probatorio anche in questo caso ha compiutamente dimostrato l'assoluta incompatibilità delle spese in questione con il fine istituzionale del Gruppo consiliare; ciò al punto che l'imputato ha personalmente dichiarato di convenire con il procuratore generale ammettendo gli addebiti e contestualmente rinunciando ai motivi di impugnazione.

Si rivela da ultimo dirimente la condanna definitiva al risarcimento dei danni cagionati alla Regione Molise quale parte civile sia in relazione alle condotte per cui è intervenuta condanna definitiva, che con riguardo a quelle per cui è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla requirente, ha avuto modo di rilevare che: *"... la sentenza del giudice penale che, nel dichiarare estinto ... il reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolti dal reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonché la declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile"* (Cassazione civile, Sezione II, n. 11467/2020; Corte costituzionale, sentenza 30.7.2021, n. 182).

Benché se ne debba rivedere la quantificazione, anche il danno

all'immagine è sussistente, rientrando il reato di peculato, accertato con sentenza definitiva, tra i delitti previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale (v. art. 17, comma 30-ter, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78) ed essendo eloquente il disdoro patito dall'amministrazione di appartenenza.

Emerge, infatti, con evidenza come le condotte penalmente rilevanti ascritte al convenuto abbiano arrecato una lesione concreta ed effettiva dell'immagine dell'amministrazione di appartenenza in quanto denotano l'avvenuto utilizzo, da parte dell'odierno convenuto, della propria funzione per l'ottenimento di utilità personali.

Né si può ritenere che il pregiudizio all'immagine della Regione, sia eliso dalla assenza di articoli di stampa, a diffusione nazionale o anche solo locale, o dall'eco della notizia degli illeciti perpetrati sui mass media. Anche in questo caso la condotta delittuosa del convenuto si è tradotta in un abuso della funzione pubblica rivestita, che ha comunque prodotto un discredito per l'amministrazione di appartenenza, alla luce del carattere pubblico di un lungo processo penale, condotto a carico di una personalità nota per via del suo impegno politico, nel contesto, peraltro, di una realtà territoriale circoscritta in termini geografici oltre che demografici.

“In altri termini questa Sezione ritiene che il danno all'immagine possa sussistere anche in assenza di clamor fori derivante da articoli di stampa, in quanto la diffusione del fatto operata dai mass media non integra la lesione del bene tutelato, indicandone semplicemente la dimensione, con la conseguenza che risulta possibile

configurare il danno all'immagine anche in assenza, come nella fattispecie all'esame, di articoli di stampa riportanti i fatti illeciti per cui è causa" (Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio n. 922/2021).

Tenuto conto della natura e gravità dell'attività delittuosa, della qualità del soggetto coinvolto (consigliere regionale), della risonanza della vicenda, il danno richiesto nella domanda risarcitoria per la lesione dell'immagine subita dalla p.a. è da rideterminare equitativamente nella somma di euro 5.000,00.

Conclusivamente, il sig. Enrico GENTILE è condannato al pagamento in favore della Regione Molise della complessiva somma di euro 54.816,44 (euro 49.816,44 per danno patrimoniale + euro 5.000,00 per danno all'immagine), con rivalutazione per le spese illegittime dalla data del loro pagamento (in mancanza di precisa conoscenza di tale data, dal 31 dicembre di ognuno degli anni interessati dalle condotte illecite) e per il danno all'immagine dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per il reato di peculato, oltre agli interessi legali sull'importo dovuto dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando, condanna il sig. Enrico GENTILE al pagamento di euro 54.816,44 in favore della Regione Molise, con rivalutazione come indicato in motivazione e interessi

legali sull'importo dovuto dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo, oltre alle spese di giudizio in favore dello Stato che sono liquidate dalla Segreteria con nota a margine del presente provvedimento (v. art. 31, c.g.c.).

Le spese del giudizio si liquidano in Euro 71,86 (settantuno/86).
Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.

Il magistrato estensore

Il Presidente

Luigi di Marco

Maurizio Stanco

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 9 aprile 2025

F.to Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*